



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/21

Dec. n. 2/21

Il giorno 17 giugno 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

FRASCA avv. Fabio – Componente

LEGGIERI avv. Andrea - Componente

Si è riunita per la trattazione del reclamo presentato in data 27 maggio 2021 dall'avv. Federica COSTA, per conto del tesserato e licenziato signor **STORNILOLO Yuri**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "M.G." con tessera n° 20212427 e licenza VE n° R02565 e tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "POGGIBONSI" con tessera n° 21253060 e licenza

VE n° R02565; elettivamente domiciliato in Mantova alla via Chiassi n° 20 presso lo studio del nominato difensore avv. Federica COSTA;

assistito dall'avvocato Federica COSTA del foro di Mantova (giusta nomina del 20.03.2021) - indirizzo PEC: federica.costa@avvocatimantova.it - sostituita all'odierna udienza dall'avv. Fabio Ricci del foro di Roma (come da delega del 16.06.2021);

avverso la decisione del Tribunale federale n. 10/21 del 4.05.2021, con motivazione depositata il 14.05.2021, che gli ha applicato ai sensi degli artt.1.2, 29, 49 e 93 del Regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 2 (due) con fine sanzione per il 4 maggio 2023.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con reclamo ritualmente depositato il sig. Yuri Storniolo proponeva appello avverso la decisione n. 10/2021 del Tribunale Federale con la quale quest'ultimo, ritenuto responsabile dell'illecito contestatogli, veniva sanzionato con il ritiro della tessera e della licenza per anni 2 "per violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia e ciò per aver, dal 1 novembre 2020 al 6 febbraio 2021, dalla propria casella pec omissis inviato all'indirizzo pec giustizia@pec.federmoto.it una serie di mail (in n. di 10...) nelle quali segnalava presunte irregolarità nelle operazioni di voto dell'Assemblea nazionale elettiva del 1 novembre 2020 (allorquando si era candidato alla carica di consigliere federale risultando non eletto e per le quali non risulta

aver proposto ricorso alcuno nelle forme e nei tempi previsti dal Regolamento di Giustizia) nonché condotte a suo dire rilevanti disciplinarmente che sarebbero state poste in essere dal Presidente federale e dal Consigliere federale omissis (in entrambi i casi i relativi procedimenti sono stati archiviati previa condivisione da parte della Procura generale dello Sport) e ciò faceva inoltrando per conoscenza le medesime comunicazioni sia alla Procura generale dello Sport che a tutta una serie di pubblici ufficiali (in capo ai quali sussiste l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria penale) e/o all'autorità giudiziaria stessa, implicitamente facendo falsamente ritenere che fossero stati commessi fatti illeciti aventi rilevanza non solo disciplinare ma anche penale, con ciò violando l'obbligo di lealtà e probità gravante sui tesserati.

Il reclamante, ricostruita in fatto la vicenda, eccepiva, in sintesi:

(I) in relazione al mancato accoglimento della lamentata violazione del diritto al contraddittorio per una rilevata (da parte del Tribunale di primo grado) mancanza di specifica richiesta di audizione, il reclamante affermava di aver manifestato (anche per il tramite del proprio legale) la propria disponibilità ad essere ascoltato senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione in tal senso;

(II) in relazione al mancato accoglimento della lamentata violazione del diritto di terzietà ed al diritto di imparzialità ritenuto inesistente da parte del Tribunale di primo grado, il reclamante insisteva nel ritenere che il Procuratore federale dovesse astenersi, ricorrendo nella fattispecie in esame i motivi di "convenienza" di cui all'art. 104 del regolamento di Giustizia, avendo lo stesso

Procuratore archiviato i procedimenti nei confronti dei Sigg.ri *omissis* senza, a suo dire, considerare le argomentazioni e le prove documentali fornite dal sig. Storniolo;

(III) in relazione al numero delle comunicazioni inviate dal sig. Storniolo, il reclamante, premesso di averle inviate, al solo fine di sollecitare ed ottenere riscontro a fronte dell'inerzia dei destinatari, ne evidenziava il tono educato, pacato, delicato e ribadiva la finalità di ricevere informative e delucidazioni onde comprendere e segnalare eventuali "presunte irregolarità", rese note dallo stesso reclamante nel rispetto del Regolamento oltre che del Codice Etico;

(IV) in relazione all'invio delle comunicazioni ad Organi differenti e terzi, il reclamante afferma di aver seguito le indicazioni ricevute dal dirigente federale dott. Rinaldelli, il quale lo avrebbe invitato ad inviare le comunicazioni a soggetti superiori e comunque di averle inviate sempre in copia conoscenza e mai direttamente denunciando fatti a soggetti terzi;

(V) in relazione alle pec numeri 9 e 10 inviate al Dirigente della D.N.A., il reclamante sostiene di averle inviate non con lo scopo di creare un caso e per screditare innanzi alla Giustizia penale alte cariche FMI come rilevato dal Tribunale di primo grado, e, comunque di averle inviate nei mesi di gennaio e febbraio 2021, quando non era tesserato FMI, avendo richiesto il tesseramento per l'anno 2021 soltanto dal mese di marzo 2021.

(VI) in relazione all'applicazione delle circostanze aggravanti, il reclamante lamentava il fatto che il giudizio di gravità della condotta fosse basato sulle pec n. 9 e 10 che, a dire del medesimo, non potevano neppure essere prese in considerazione per i motivi di cui sopra e ciò in violazione dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia che non riporterebbe altre ipotesi, oltre a quelle espressamente ivi indicate, dalle quali far discendere circostanze aggravanti, quali ad esempio l'aver commesso il fatto con abuso di potere, o danneggiando cose e/o persone, ecc.;

(VII) in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti, il reclamante lamenta il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia con particolare riferimento all'aver agito in uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui.

(VIII) in relazione alla violazione dell'art. 1.2. del Regolamento di Giustizia, il reclamante sostiene che il proprio comportamento non abbia configurato alcuna violazione, mentre, al contrario, sarebbe stato conforme ai principi cardine a tutela della Federazione e nel rispetto del Codice Etico, in ragione del quale tutti i soggetti interessati dovrebbero cooperare affinché l'attività federale venga svolta nei principi richiesti.

Alla luce di quanto sopra il reclamante così concludeva:

“Per tutto quanto sopra, in ragione dei significativi errori in cui è caduto il Tribunale Federale tanto nella valutazione della fattispecie, tanto nella

decisione, quanto nella motivazione, oltre che delle omissioni che hanno portato il Tribunale Federale a cadere in inesatte considerazioni, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello Federale nella persona del giudicante competente, di poter analizzare correttamente la fattispecie chiedendo:

-in via principale la modifica totale e sostanziale della decisione presa dal Tribunale Federale con la cancellazione di ogni sanzione in ragione di assenza di violazione contestata, non sussistendo peraltro alcuna violazione dell'art 1.2 del Regolamento di Giustizia;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il sig. Storniolo sia incorso comunque, con il proprio atteggiamento in una violazione dell'articolo 1.2 del Regolamento di Giustizia, si chiede cortesemente una parziale revisione della decisione assunta dal Tribunale Federale con una ragionevole riduzione della sanzione comminata anche in considerazione delle attenuanti applicabili oltre che di tutto quanto riportato.

All'udienza del 17 giugno 2021 il reclamante, presente personalmente, confermava il tenore del reclamo. Il Procuratore Federale, illustrati nel dettaglio i fatti e le circostanze di fatto e di diritto che avevano portato al deferimento dell'odierno reclamante, chiedeva la conferma dell'impugnata decisione del Tribunale.

Il difensore del reclamante si riportava integralmente al proprio atto di appello, evidenziando le circostanze già dedotte nel medesimo atto ed

insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate, che venivano reiterate e letteralmente trascritte nel verbale di causa.

La Corte si riuniva in camera di Consiglio, all'esito della quale respingeva l'appello per i seguenti motivi.

In merito ai punti (I) (violazione del diritto al contraddittorio) e (II) (violazione del diritto di terzietà) del reclamo che, essendo entrambi rilievi di tipo preliminare possono trattarsi congiuntamente, si deve osservare come né la memoria difensiva in primo grado, né l'atto di appello prevedono, nelle rispettive conclusioni, una specifica richiesta di accertamento con conseguente declaratoria di irregolarità e/o invalidità del deferimento e/o dell'intero procedimento disciplinare.

Pur potendosi ritenere già assorbente il predetto rilievo, si deve precisare come, in ogni caso, le stesse eccezioni sono comunque prive di fondamento, in quanto, a ben vedere, non risulta dagli atti di causa che il reclamante abbia formalmente chiesto di essere ascoltato, mentre ha ritualmente depositato una propria memoria difensiva, non potendosi considerare tale la disponibilità ad un colloquio orale chiarificatore, paventata dal difensore del reclamante, né, tuttavia e conclusivamente, è previsto alcun obbligo per la Procura di ascoltare gli incolpati, rispetto, non già ad un'esplicita richiesta di audizione, che la difesa non ha mai formalmente presentato, ma ad una generica ed atecnica disponibilità "*a qualsivoglia confronto orale chiarificatore*", come si legge in atti.

Del resto, è la stessa difesa dell'incolpato, nell'*incipit* della propria memoria difensiva del 22 marzo 2021 (doc. 5 del reclamo) a ribadire “*la disponibilità del sig. Storniolo di essere sentito in qualsiasi momento venisse ritenuto utile o necessario*”, riconoscendo ed asseverando l'autonomia discrezionale della Procura federale sulla circostanza, che ha evidentemente ritenuto sufficiente il contenuto ampio ed analitico (ben 21 pagine) della memoria difensiva versata in atti.

Allo stesso modo non si può ritenere che nel procedimento in questione possa configurarsi un obbligo di astensione del Procuratore federale per aver esercitato d'iniziativa l'azione disciplinare, considerato che l'art. 104 del Regolamento di Giustizia richiama la “*facoltà*” di astenersi, che evidentemente il Procuratore federale non ha legittimamente ritenuto di dover esercitare, non rinvenendone i presupposti.

Rientra, infatti, tra i compiti del Procuratore federale (organo requirente) quello dell'esercizio dell'azione disciplinare che consiste proprio nella richiesta all'organo Giudicante di una dichiarazione della colpevolezza di un soggetto (incolpato) e la conseguente condanna del medesimo, ovvero, in mancanza di elementi di prova, la dichiarazione di infondatezza della notizia di illecito (così detta archiviazione).

Così come rientra tra i compiti del medesimo Procuratore, una volta formulato il deferimento dell'incolpato, sostenere l'accusa davanti all'Organo Giudicante.

In merito al punto (III) del reclamo, si deve precisare che i rilievi mossi alla sentenza di primo grado non appaiono pertinenti con quanto effettivamente previsto nella stessa decisione. A ben vedere, infatti, non è il tono asseritamente “*educato, pacato e delicato*” delle mail in questione ad essere fulcro del comportamento illecito contestato, bensì la finalità delle stesse, ravvisabile nel numero di mail inviate e, soprattutto, nei destinatari delle medesime (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonché ad un dirigente della Direzione Nazionale Antimafia, Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, Protocollo centrale del Quirinale, Protocollo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Ufficio dello sport del Governo e Ministro per le politiche giovanili), come si avrà modo di precisare più appresso.

In merito al punto (IV) del reclamo la Corte ritiene condivisibili le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale di prime cure, potendosi, certamente, ravvisare nel comportamento dell'incolpato l'illecito contestato, per aver inviato dieci mail certificate a soggetti estranei all'amministrazione della Giustizia sportiva, individuati in assenza di criteri logici e coerenti, con le quali si doleva di presunte irregolarità, asseritamente avvenute nel corso delle elezioni dell'Assemblea nazionale elettiva FMI del 1° novembre 2020, attribuibili al Presidente della Fmi ed al Consigliere *omissis*, rei di comportamenti, a dire dell'incolpato, quantomeno irregolari, che avrebbero falsato il voto elettorale.

Non vi è dubbio, che nell'aver individuato quali destinatari delle surriferite mail, *ex aliis*, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, un

magistrato in servizio presso l'ispettorato generale del Ministero della Giustizia, il Dirigente della Direzione Nazionale Antimafia (massimi organi di impulso dell'azione penale), l'incolpato abbia voluto sollecitare gli stessi organi a verificare i fatti che venivano portati a loro conoscenza, adombrando ipotesi di reati tanto gravi quanto rilevanti sono le cariche rivestite dai destinatari istituzionali delle mail.

Non si vede perché, ove non si ritenga di essere effettivamente davanti ad una ipotesi criminosa di competenza della Direzione Nazionale Antimafia, si debba inviare al suddetto Organo una segnalazione di presunto comportamento irregolare.

Risulta evidente l'intento di attribuire gravi condotte vietate e rilevanti sia sotto il profilo disciplinare che penale a dirigenti federali, nonché tesserati FMI, con palese violazione dell'obbligo di lealtà e probità disciplinato e garantito dall'art. 1.2. del Regolamento di Giustizia.

Non rileva ai fini di quanto sopra, certamente, come invece vorrebbe far intendere il reclamante, la circostanza che l'invio delle predette mail ad organi estranei alla giustizia sportiva sia avvenuto per copia conoscenza e non quali destinatari diretti, in quanto, come noto, i soggetti in questione sono vincolati dall'obbligo di esercizio dell'azione penale, che deriva proprio dalla loro conoscenza (o conoscibilità) di pretesi illeciti, a nulla rilevando che ne abbiano conoscenza diretta o indiretta.

È evidente, altresì, che l'invito del dott. Rinaldelli, Segretario Generale FMI, a rivolgersi a soggetti superiori dovesse intendersi come invito all'incoltato, ove ritenuto da questi opportuno, ad esercitare il proprio diritto di impugnativa degli atti dell'Assemblea, nelle forme e nei termini di cui al Regolamento di Giustizia, presso i competenti e "superiori" organi di giustizia sportiva.

In relazione al punto (V) del reclamo si deve ribadire quanto già espresso in precedenza, ovverosia che non si scorge quale possa essere l'intento di coinvolgere nel caso in esame la Direzione Nazionale Antimafia se non quello di insinuare l'eventualità di condotte vietate rilevanti sotto il profilo penale.

Lo scopo della DNA è, notoriamente, quello di coordinare e controllare il coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero che svolgano indagini sui delitti di criminalità organizzata mafiosa e assimilati.

La specificità delle competenze della DNA evidenzia senza ombra di dubbio l'iter logico seguito dall'incoltato, il quale ha scientemente individuato i destinatari delle mail e ne testimonia la volontà di porre in essere la condotta coincidente con l'illecito per il quale è stato correttamente giudicato responsabile dal Tribunale di primo grado.

Priva di pregio giuridico appare anche il tentativo di sottrarre l'incoltato dalla propria assoggettabilità alla giustizia sportiva della FMI, quando la difesa del Sig. Storniolo precisa che le mail n. 9 e 10, inoltrate anche alla DNA, sarebbero state inviate dal medesimo in un momento in cui quest'ultimo non era tesserato FMI, essendo le stesse datate rispettivamente 21.1.2021 e 6.2.2021,

mentre l'odierno reclamante ha rinnovato il tesseramento scaduto a dicembre 2020 soltanto nel mese di marzo 2021.

A ben vedere, infatti, per orientamento granitico del Collegio di Garanzia (cfr. tra le altre provv. a Sezioni Unite n. 46 del 2016) è necessario e sufficiente *“che il soggetto incolpato operi nell'ambito dell'ordinamento federale. Tanto basta per legittimare la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva nei confronti dell'incolpato e la sua assoggettabilità alle sanzioni stabilite dall'ordinamento sportivo. Sanzioni che risulterebbero palesemente inefficaci ed agevolmente eludibili ove, per sottrarsi ad esse, fosse sufficiente evitare il tesseramento presso la Federazione sportiva.*

Nel caso di specie nessun dubbio che l'incolpato tesserato sia nel 2020 e successivamente nel 2021 abbia operato nell'ambito dell'ordinamento federale FMI, con conseguente ed evidente assoggettabilità del medesimo alle procedure disciplinari ed alle sanzioni stabilite dallo stesso ordinamento domestico.

In relazione ai punti (VI) e (VII) del reclamo, che possono trattarsi congiuntamente in quanto riferiti all'applicazione delle circostanze aggravanti (VI) ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti (VII), la Corte, chiarito che rientri nella giurisdizione sportiva anche il comportamento illecito tenuto con l'invio delle pec n. 9 e 10, ritiene condivisibili le conclusioni del Tribunale di primo grado, che ha ritenuto grave e reiterata la condotta con conseguente applicazione delle aggravanti e non già delle attenuanti.

La Corte ha chiarito come la gravità del comportamento sia ravvisabile nella progressione di competenze specifiche (e non giustificate) dei destinatari delle mail, culminata con l'invio ad un organo (la DNA) che ha quale competenza il contrasto alla criminalità organizzata mafiosa.

Il numero di mail (dieci) ed il lasso di tempo nel quale le stesse sono state inviate (dal 1.11.2020 al 6.2.2021), rendono senza dubbio la condotta qualificabile come reiterata, con conseguente ed evidente volontà lesiva e spregio per i principi che reggono l'ordinamento sportivo e la sua comunità, personale ed istituzionale.

Peraltro, il Sig. Storniolo, nell'ambito della tornata elettorale contestata, si era candidato quale Consigliere federale, ambendo consapevolmente cioè ad un ruolo dirigenziale che dovrebbe ulteriormente rafforzare il principio federale secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché' dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali”*.

Certamente un ordinario tesserato, ma ancor più chi ambisce a ruoli dirigenziali e rappresentativi delle Istituzioni federali, deve rispettare le norme e le procedure domestiche che ha accettato al momento del tesseramento, potendo sempre e legittimamente esercitare i propri diritti, ma solo dando impulso ai procedimenti di verifica e di accertamento previsti dalle carte federali, derivandone, altrimenti, un'ipotesi di aggravata responsabilità.

Non appare condivisibile l'assunto della difesa del reclamante che vorrebbe attenuata la pena per aver l'incolpato asseritamente agito in uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui (mai accertato come tale, peraltro), di cui lo stesso sig. Storniolo si è scusato più volte nel corso dell'udienza, di fatto confermando la propria consapevolezza della gravità della condotta posta in essere.

In relazione al punto (VIII) del reclamo, la Corte, ribadito tutto quanto sopra specificato, ritiene che il comportamento posto in essere dall'incolpato configuri senza ombra di dubbio una palese violazione dell'obbligo di lealtà e probità disciplinato e garantito dall'art. 1.2. del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, respinge il reclamo presentato dall'avv. Federica Costa per conto del sig. Yuri STORNIOLO e conferma l'impugnata decisione n. 10/21 del Tribunale federale, che ha applicato a STORNIOLO Yuri la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 2 (due) con fine sanzione per il 4 maggio 2023.

Depositata il 25 giugno 2021


Avv. Andrea Leggieri

Giudice estensore



Prof. Avv. Paco D'Onofrio

PRESIDENTE C.F.A.



Si comunichi a:

Avv. Federica Costa, in proprio e quale domiciliataria del sig. Yuri Storniolo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Velocità;

Co. re. Toscana;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.